

Corte di Cassazione Sezione Lavoro

Ordinanza 11 marzo 2026 n. 5414

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. MANCINO Rossana - Presidente

Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere

Dott. SARRACINO Antonella Filomena - Relatore

Dott. MAGNANENSI Simona - Consigliere

Dott. GNANI Alessandro - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 2024-2023 proposto da

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED]

- **ricorrente** -

contro

[REDACTED] rappresentato e difeso dall' avvocato [REDACTED]

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 514/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/10/2022 R.G.N. 781/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dal Consigliere Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva accolto la domanda di ██████ di condanna dell'Inps al pagamento in suo favore della prestazione di disoccupazione cd. Nاسpi, chiesta con domanda amministrativa del 26.6.2018.
2. Propone ricorso per cassazione articolato in un unico motivo l'Inps.
3. Resiste con controricorso ██████ depositando altresì memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione è lamentata, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 6, comma 7, del D.L. n. 148 del 1993, conv. dalla L. n. 236 del 1993, e degli artt. 2, comma 24-bis, della L. n. 92 del 2012 e 14 del D.Lgs. n. 22 del 2015, vigente ratione temporis, in relazione all'art. 1287, comma 2, c.c.

Parte ricorrente - premesso che il thema decidendum concerne la spettanza del diritto all'indennità cd. Nاسpi ad un assicurato che, già in godimento dell'assegno ordinario di invalidità, abbia optato per il trattamento di disoccupazione in ritardo rispetto al termine stabilito dall'ente previdenziale, ossia quello di presentazione della domanda amministrativa - deduce l'erroneità, sul punto, della sentenza di appello.

L'ente previdenziale sostiene che va esclusa ogni possibilità - invece ammessa dal giudice di merito - di esercitare il diritto di opzione tra le due prestazioni successivamente alla presentazione della domanda di erogazione del beneficio.

Al riguardo l'Inps premette che la sentenza n. 234 del 2011 della Corte costituzionale ha esteso la facoltà di optare per il trattamento di disoccupazione, in luogo dell'assegno di invalidità in godimento (in deroga alla regola generale dell'incompatibilità), con temporanea sospensione del beneficio in godimento, mantenendo fermo il regime di incumulabilità e di alternatività tra le obbligazioni previdenziali; espone inoltre che la facoltà di opzione concessa al creditore va esercitata entro un termine prefissato dal legislatore o - in difetto - dal debitore, il cui mancato rispetto comporta la perdita del diritto di scelta.

Ricorda che, quanto all'esercizio del diritto di opzione qui all'attenzione, il termine è stato fissato dall'Inps con circolare n. 138 del 2011 ed individuato nella presentazione della domanda amministrativa; rimarca che detto termine nella specie non è stato rispettato atteso che, incontestatamente, l'opzione è stata esercitata in un momento successivo alla presentazione dell'istanza amministrativa, con conseguente perdita, da parte del disoccupato - assume l'Inps - della facoltà di scelta tra le due prestazioni.

2. Il motivo è infondato e va rigettato.

Il Collegio condivide e fa propri, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., gli argomenti e le conclusioni cui è giunta questa Corte nella recente pronunzia n. 4724 del 2025 (rv. 673787-01).

In detta pronunzia è stato infatti affermato che la maturazione dei requisiti per la indennità NASpI, successivamente alla fruizione di assegno ordinario di invalidità, fa sorgere in capo all'assicurato il diritto di scegliere uno dei due trattamenti, senza tuttavia che per l'esercizio di detta opzione sia previsto un termine, non espressamente contemplato dalla legge, né altrimenti desumibile attraverso il richiamo alla natura alternativa delle corrispondenti obbligazioni, che va esclusa in mancanza dell'originario concorso delle due prestazioni.

Per giungere a tale affermazione - nella pronunzia innanzi richiamata - questa Corte è partita dall'esame dell'art. 11, lett. e), D.Lgs. n. 22 del 2015, che prevede la decadenza del lavoratore dalla fruizione della NASpI nel caso della "acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI", precisando che detta disposizione non prevede, tuttavia, alcun termine per l'esercizio della opzione.

Il caso simmetrico del lavoratore che, già in godimento dell'assegno di invalidità, si trovi, invece, nella condizione di aver diritto ai trattamenti di disoccupazione, come anticipato, non era espressamente disciplinato dal D.Lgs. n. 22 del 2015 ed infatti trova il proprio fondamento nella sentenza della Consulta n. 234 del 2011. Con detta pronunzia la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 6, comma 7, del D.L. n. 148 del 1993, conv. con modif. dalla L. n. 236 del 1993, nella parte in cui non prevede, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità ed abbiano altresì diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato. Del pari, in detta ipotesi non vi è alcun termine per l'esercizio del diritto di opzione.

Tanto premesso, rimarcato che le norme che dettano la decadenza sono di stretta interpretazione oltre che insuscettibili di applicazione analogica (cfr. tra le recenti Cass. n. 23040/2024, Cass. n. 8964/2021, Cass. n. 26845/2020) e che nessun termine di decadenza può essere introdotto, ex art. 1287, comma 2, c.c., con una circolare (nella specie, circolare INPS n. 138 del 2011), che è mero atto di interpretazione della normativa, neppure vincolante, questa Corte ha conclusivamente ricordato come il termine stabilito con la circolare n. 138 del 2011 (contestualità della opzione con la domanda amministrativa della NASpI) nemmeno può trovare il proprio fondamento nell'art. 1287 c.c., in quanto l'assegno ordinario di invalidità e la indennità NASpI non sono qualificabili quali obbligazioni alternative.

Infatti, l'obbligazione alternativa, ai sensi dell'art. 1285 c.c. e segg., presuppone l'originario concorso di due o più prestazioni, poste in posizione di reciproca parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell'indispensabile scelta di una di esse, scelta rimessa alla volontà di una delle parti e che diventa irrevocabile con la dichiarazione comunicata alla controparte (cfr. Cass. n.17512/2011).

Nel caso di specie, alla luce di quanto si è innanzi detto, l'obbligazione qui all'attenzione non presenta tali caratteristiche e non può pertanto essere qualificata come alternativa.

3. Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

4. La novità della questione ed il riferimento ad un principio di diritto formatosi dopo la proposizione del ricorso per cassazione giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

5. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

6. In considerazione della natura della controversia, venendo in rilievo dati sensibili della parte privata, in considerazione della fruizione della prestazione dell'assegno ordinario di invalidità si dispone l'oscuramento d'ufficio delle generalità del controricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

In caso di riproduzione in qualsiasi forma dell'ordinanza, si dispone l'anonimizzazione dell'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della parte controricorrente.

È STATA DISPOSTA D'UFFICIO LA SEGUENTE ANNOTAZIONE IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DI SO.SA.

Così deciso in Roma il 26 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria l'11 marzo 2026.